



COMUNE DI BARI N. 2020/00047 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2020

O G G E T T O

I.M.U. 2020 - LEGGE 27.12.2019 N.160 - APPROVAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E REGOLAMENTO NUOVA IMU

L'ANNO DUEMILAVENTI IL GIORNO QUINDICI DEL MESE DI GIUGNO, ALLE ORE 17,00 CON CONTINUAZIONE IN BARI, IN VIDEOCONFERENZA, SI È RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. CAVONE DOTT. MICHELANGELO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. DONATO SUSCA - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, RISULTA ASSENTE IL SINDACO SIG. DECARO ING. ANTONIO E SONO PRESENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres	N	COGNOME E NOME	Pres
1	ACQUAVIVA Nicola	SI	19	LOPRIENO Nicola	SI
2	ALBENZIO Sig. Pietro	NO	20	LORUSSO Maria Carmen	SI
3	AMORUSO Nicola	SI	21	MAGRONE Sig. Pasquale	SI
4	ANACLERIO Rag. Alessandra	NO	22	MANGINELLI Laura	SI
5	BRONZINI Ing. Marco	SI	23	MAURODINOIA Dott.ssa Anna	SI
6	CAMPANELLI Avv. Salvatore	SI	24	MELCHIORRE Dott. Filippo	SI
7	CARELLI Italo	NO	25	NEVIERA Geom. Giuseppe	SI
8	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI	26	PAPARELLA Micaela	SI
9	CAVONE Dott. Michelangelo	SI	27	PENNISI Cristina	NO
10	CIAULA Antonio	SI	28	PICARO Dott. Michele	SI
11	CIPRIANI Danilo	SI	29	ROMITO Dott. Fabio Saverio	SI
12	DELLE FONTANE Antonello	SI	30	RUSSO FRATTASI Silvia	SI
13	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	NO	31	SCARAMUZZI Domenico	SI
14	DI RELLA Sig. Pasquale	SI	32	SIMONE Alessandra	NO
15	FERRI Francesca	SI	33	SISTO Sig. Livio	NO
16	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI	34	VACCARELLA Elisabetta	SI
17	INTRONA Avv. Pierluigi	NO	35	VIGGIANO Giuseppe	SI
18	LA PENNA Annarita	SI	36	VISCONTI Alessandro	SI

Il Presidente, constatato che dei 36 consiglieri assegnati al comune sono presenti N° 28, dichiara valida ed aperta la seduta

L'Assessore alle Risorse Finanziarie, sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi riferisce:

con la presente proposta di deliberazione viene introdotta l'Imposta Municipale Propria come prevista e disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160 ed approvate le relative aliquote, agevolazioni e detrazioni in uno al suo Regolamento Comunale.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27/12/2019 ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'imposta municipale propria (IMU) è ora disciplinata dalle definizioni e dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della citata Legge;

DATO ATTO, come sancito dai citati commi, che:

- il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili (comma 740);
- il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (COMMA 740);
- per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con l'attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbani, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato (COMMA 741, lett. a);
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (COMMA 741, lett. b);
- sono altresì considerate abitazioni principali (COMMA 741, lett. c):

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del

contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera (COMMA 741, lett. d);

- per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato (COMMA 741, lett. e);
- i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni (COMMA 743);

CONSIDERATO CHE:

- è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni (COMMA 744);
- per tali immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (COMMA 753);
- la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili (COMMI 745 e 746);
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi (COMMA 747):
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega

idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

VISTO altresì i seguenti commi della Legge n.160 del 27/12/2019, in base alla quale:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (COMMA 748);
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (COMMA 749).
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (COMMA 750);

- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (COMMA 751);
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (COMMA 752);
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (COMMA 754);
- per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento (COMMA 760);

DATO ATTO CHE:

- l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (COMMA 761);
- in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi, con la sola eccezione dei soggetti di cui al comma 759, lettera g) effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (COMMA 762);

- a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato (COMMA 756);
- in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto (COMMA 764);
- le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente (COMMA 767);
- per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 (COMMA 779);
- **Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- **Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.
- **Rimarcato** che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

- **Evidenziato** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.
- **Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.
- **Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- **Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".
- **Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.**
- **Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.
- **Dato atto** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre 2019, con cui è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali, autorizzando così, a i sensi del comma 3 dell'art.163 del TUOEL, l'esercizio provvisorio;
- **Dato atto** che l'art.107, comma 2, del D.L. del 17 marzo 2020, n.18 ha differito ulteriormente al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020;
- **Dato atto** che in sede di conversione del D.L. del 17 marzo 2020 n.18 risulta proposto un ulteriore differimento al 31 luglio 2020 del termine inizialmente previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- **Dato atto**, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, fermo restando il maggior termine previsto in sede di conversione del D.L. 18/2002 per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 nonché la **Risoluzione del Ministero dell'Economia e Delle Finanze n. 1/DF del 18/02/2020** avente ad oggetto chiarimenti in merito all'applicazione dell'art.1, commi 756-757-758 della Legge 27 dicembre 2019 n.160;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art.14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 nonché dallo stesso art. 1, comma 777, della L. 160/2019;

CONSIDERATO CHE:

- per effetto di quanto innanzi si rende necessario ed indispensabile provvedere ad approvare il "**Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria**" di cui alla Legge 160/2019 come in tal sede proposto;

- per effetto di quanto innanzi esposto, delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre approvare le "**aliquote, le agevolazioni e le detrazioni**" ai fini dell'Imposta Municipale Propria applicabili nel territorio del Comune di Bari a partire dall'1/01/2020, come riportate nel seguente prospetto analitico e sintetico:

1) ALIQUOTA ORDINARIA;	10,6‰
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9)	6‰
3) ALIQUOTA ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL'ARCA (già IACP) regolarmente assegnati e non costituenti alloggi sociali ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari	4,6‰
4) ALIQUOTA AGEVOLATA per l'immobile ad uso abitativo (tutte	7,6‰

<p>le categorie comprese tra la cat. A1 e la cat. A9) concesso in comodato d'uso gratuito ad un parente, entro il 1° grado, il quale lo utilizza quale abitazione principale; si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento:</p> <p>1) l'agevolazione viene riconosciuta per una sola unità immobiliare;</p> <p>2) sono comprese nell'agevolazione anche le pertinenze dell'unità immobiliare concessa in comodato, secondo gli stessi criteri adottati alle pertinenze delle abitazioni principali (<i>massimo n. 1 pertinenza per ognuna delle cat. C2, C6 e C7 – art. 1, comma 741, lett. b) L. 160/2019</i>);</p> <p>3) il comodatario, qualora coniugato e non legalmente separato, deve risiedere anagraficamente nell'immobile unitamente al suo nucleo familiare.</p>	
<p>5) ALIQUOTA AGEVOLATA per abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431 (art. 2 commi 3 e 4, e art. 5 commi 1 e 2)</p>	<p>4‰</p>
<p>6) ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari realizzate da cooperative edilizie, assegnate ai soci delle stesse, per le quali non sono ancora ultimate le procedure per il rilascio del certificato di agibilità e non è pertanto possibile l'utilizzo come abitazione principale</p>	<p>4,6‰</p>
<p>7) ALIQUOTA AGEVOLATA per gli immobili ricompresi nella categoria catastale D3 (cioè adibiti a teatri, cinema, sale per concerti, sale per spettacoli dal vivo) dotati di opportuna licenza di pubblico spettacolo e rispetto ai quali è possibile dimostrare lo svolgimento di attività nel corso dell'intero anno d'imposta.</p>	<p>7,6‰</p>
<p>8) ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: per determinare la relativa base imponibile, i contribuenti possono uniformarsi ai valori delle aree edificabili approvati dalla Giunta Comunale</p>	<p>10,6‰</p>
<p>9) ALIQUOTA PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</p>	<p>2,5‰</p>
<p>10) ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,</p>	<p>0‰</p>

DETRAZIONI (art.1, comma 749, Legge 27 dicembre 2019 n.160):

DETRAZIONE per l'unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE e classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9	€ 200,00
DETRAZIONE per ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL'ARCA (già IACP) ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari	€ 200,00

DATO ATTO che,

ai fini del riconoscimento delle ulteriori agevolazioni di cui ai punti nn. 4, 5, 6, 7 di cui allo schema sintetico ed analitico, il contribuente è tenuto ad osservare le norme previste di cui al Regolamento Comunale in materia, come proposto con il medesimo atto per l'approvazione consiliare;

CONSIDERATO ATRESI' CHE,

- come avvenuto per le precedenti annualità, attesa la facoltà concessa dal Legislatore nazionale, è volontà del Comune di Bari riconoscere l'agevolazione di cui al comma 741, lett. c), punto 6 della Legge 160 del 27.12.2019, assimilando ad "abitazione principale" l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione sarà applicata ad una sola unità immobiliare;

TENUTO presente che,

- a far data dall'1.1.2020, in virtù della abrogazione dell'articolo 13 del Dl 201/2011 e della previsione normativa della nuova Imposta Municipale Propria di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti, Legge 27 dicembre 2019 n.160, **risulta dovuto**, da parte dei **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE**, pensionati o no nei rispettivi paesi di residenza, **il pagamento dell'IMU per l'unità immobiliare non più considerabile adibita ad abitazione principale**, pur se non risultante locata o data in comodato;

CONSIDERATO INOLTRE che,

- sempre a far data dall'1/01/2020, giusto comma 741, lett.c), punto 4), della medesima Legge n.160 del 27/12/2019, è soggetto passivo IMU il proprietario dell'immobile nel caso in cui il coniuge assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento del giudice, non risulti affidatario dei figli;

TENUTO ALTRESI' PRESENTE che,

- per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, fermo restando il maggior termine previsto in sede di conversione del D.L. 18/2002 per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022. Dette deliberazioni, se approvate entro il termine anzidetto, esplicano i loro effetti con decorrenza 1° gennaio 2020;
- le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell' Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'adozione altresì di apposito regolamento per disciplinare particolari aspetti non considerati dalla normativa statale in materia di "nuova IMU" di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n.160;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione Economica, sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi;

DATO ATTO CHE

- con nota prot.n. 90643 del 20/04/2020 a firma del Direttore della Ripartizione Tributi, ivi allegata, è stato richiesto ai Municipi l'espressione del competente parere, ai sensi dell'art. 55 – Funzioni consultive, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, in merito alla presente proposta limitatamente al Regolamento sull'IMU allegato, costituente parte integrante e sostanziale, da approvarsi ai sensi dell'articolo **52** del **decreto legislativo n. 446 del 1997**, con richiesta di rilascio del parere breve come previsto dallo stesso articolo statutario, trattandosi di atto urgente e propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 oltre che essenziale per definirne l'efficacia della sua decorrenza a far data dall'1.1.2020;

- alla data di sottoscrizione del presente atto da parte dei proponenti, scaduti abbondantemente i termini regolamentari previsti (oltre 30 gg), risulta pervenuto il solo unico parere:

MUNICIPIO 2 – PARERE FAVOREVOLE

(nota prot. n. 101214 dell'11 maggio 2020 – allegata al presente atto);

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011;
- il D. Lgs. n. 23/2011;
- la L. 160/2019;
- la Risoluzione del Ministero dell'Economia e Delle Finanze n. 1/DF del 18/02/2020;
- il parere del Segretario Generale prot. n. 190954–II–9 del 29/08/2014 in ordine alla non acquisizione del parere dei Municipi in ordine alla determinazione delle tariffe e aliquote di imposta e di maggiori detrazioni di tributi comunali, benché documenti costituenti allegati al Bilancio di Previsione;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato formulato il parere di regolarità tecnica in atti, quest'ultimo espresso dal Direttore della Ripartizione Tributi ai sensi dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, in relazione al contenuto della presente proposta, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi sempre dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente atto;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;

CON VOTAZIONE espressa nei modi e nelle forme di legge;

Tenuto conto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Disciplinare recante “norme per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, della conferenza dei capigruppo e della conferenza dei presidenti delle commissioni della città di Bari in modalità telematica”; adottato dal Presidente del Consiglio Comunale con provvedimento di questo ente con Prot. 85450 del 08/04/2020 è stato presentato un emendamento, – che si allega quale parte integrante della presente, corredato delle relative schede di votazione – che, sottoposto a votazione, ha riportato il seguente esito:

Emendamento n. 1 APPROVATO

Preso atto che il Presidente ha sottoposto a votazione la proposta di deliberazione;

Con n. 25 Consiglieri presenti, di cui:

N. 25 favorevoli (Acquaviva, Amoruso, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, Ciaula, Cipriani, Delle Fontane, Giannuzzi, La Penna, Loprieno, Lorusso, Magrone, Manginelli, Maurodinoia, Melchiorre, Neviera, Paparella, Romito, Russo Frattasi, Scaramuzzi, Vaccarella, Viggiano, Visconti.

DELIBERA

- 1) **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) **APPROVARE** il “**REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**”, disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, composto da n° 26 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2bis) **DIFFERIRE** il termine di pagamento della prima rata IMU dal 16 giugno 2020 al 30 settembre 2020 per i soli contribuenti che si dovessero trovare in condizioni di effettiva difficoltà economico-finanziaria a seguito del periodo emergenziale sanitario COVID-19, con esclusione sin d’ora della quota di competenza statale afferente gli immobili di “categoria D”, come disciplinato nell’ambito del Regolamento Comunale sull’IMU ivi approvato;
- 3) **DARE ATTO** che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
- 4) **ESERCITARE** la facoltà concessa dalla Legge 160/2019, come avvenuto per le precedenti annualità, riconoscendo l’agevolazione di cui a al comma 741, lett. c), punto 6 della Legge 160 del 27.12.2019 di cui al punto 1), assimilando ad “abitazione principale” l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione sarà applicata ad una sola unità immobiliare

5) **APPROVARE** pertanto, con decorrenza 1.1.2020, le seguenti “*Aliquote, Agevolazioni, Detrazioni e Disposizioni*” ai fini dell’applicazione dell’**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA** di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n.160:

a) ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI

1) ALIQUOTA ORDINARIA;	10,6‰
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9)	6‰
3) ALIQUOTA ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL’ARCA (già IACP) regolarmente assegnati e non costituenti alloggi sociali ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari	4,6‰
4) ALIQUOTA AGEVOLATA per l’immobile ad uso abitativo (<i>tutte le categorie comprese tra la cat. A1 e la cat. A9</i>) concesso in comodato d’uso gratuito ad un parente, entro il 1° grado, il quale lo utilizza quale abitazione principale; si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in argomento: 1) l’agevolazione viene riconosciuta per una sola unità immobiliare; 2) sono comprese nell’agevolazione anche le pertinenze dell’unità immobiliare concessa in comodato, secondo gli stessi criteri adottati alle pertinenze delle abitazioni principali (<i>massimo n. 1 pertinenza per ognuna delle cat. C2, C6 e C7 – art. 1, comma 741, lett. b) L. 160/2019</i>); 3) il comodatario, qualora coniugato e non legalmente separato, deve risiedere anagraficamente nell’immobile unitamente al suo nucleo familiare.	7,6‰
5) ALIQUOTA AGEVOLATA per abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431 (art. 2 commi 3 e 4, e art. 5 commi 1 e 2)	4‰
6) ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari realizzate da cooperative edilizie, assegnate ai soci delle stesse, per le quali non sono ancora ultimate le procedure per il rilascio del certificato di agibilità e non è pertanto possibile l’utilizzo come abitazione principale	4,6‰
7) ALIQUOTA AGEVOLATA per gli immobili ricompresi nella categoria catastale D3 (cioè adibiti a teatri, cinema, sale per concerti, sale per spettacoli dal vivo) dotati di opportuna licenza di pubblico spettacolo e rispetto ai quali è possibile dimostrare lo svolgimento di	7,6‰

attività nel corso dell'intero anno d'imposta.	
8) ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: per determinare la relativa base imponibile, i contribuenti possono uniformarsi ai valori delle aree edificabili approvati dalla Giunta Comunale	10,6‰
9) ALIQUOTA PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5‰
10) ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	0‰

b) "DETRAZIONI" (art.1, comma 749, Legge 27 dicembre 2019 n.160):

DETRAZIONE per l'unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE e classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9	€ 200,00
DETRAZIONE per ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL'ARCA (già IACP) ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari	€ 200,00

c) "AGEVOLAZIONI" di cui al comma 741, lett. c), punto 6) della Legge 27 dicembre 2019 n.160:

ASSIMILARE ad "abitazione principale" l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione sarà applicata ad una sola unità immobiliare

6) DARE ATTO che ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui ai punti nn. 4, 5, 6, 7 di cui allo schema del punto 1) il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza alla Ripartizione Tributi nelle modalità e nei tempi previsti dal Regolamento Comunale sull'IMU ivi approvato;

7) DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 8) **DISPORRE** affinché la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 9) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.